ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL PRELIEVO DI TASSE DI CANCELLERIA

Il Municipio, richiamati gli art. 106 lett. a) e 116 LOC, l'art. 28 RALOC e l'art. 113b⁴ del Regolamento comunale della Città di Locarno

ordina:

Art. 1³

Il rilascio di atti, documenti, estratti e certificati è assoggettato al prelievo di una tassa di cancelleria.

L'ammontare della tassa di cancelleria è commisurato alle spese e alle prestazioni dell'amministrazione comunale. La presente ordinanza si applica anche agli Enti autonomi di proprietà della Città.

Art. 2^3

¹Le tasse di cancelleria per atti, documenti, estratti, certificati ecc. (ivi comprese fotocopie e duplicati) rilasciati dalla Cancelleria municipale, dai servizi, dagli uffici dell'amministrazione comunale e dai suoi Istituti sono stabilite come segue:

1.	estratto o copia di un atto, processi verbali, risoluzioni, lettere, ecc. per ogni pagina supplementare	fr. 20 fr. 10
2.	autentificazione di una firma o di una fotografia	fr. 20
3.	certificato di godimento dei diritti civici e civili	fr. 20
4.	certificato di domicilio*	fr. 20
5.	certificato di vita ⁴	fr. 20
6.	dichiarazione di conformità all'originale di un atto dell'amministrazione comunale	fr. 20
7.	preavvisi di permesso di dimora o domicilio per stranieri	fr. 20
	certificato concernente la composizione dell'economia domestica ⁴ nulla osta per il trasporto di merce e suppellettili domestiche	fr. 25
	all'estero in seguito a rimpatrio	fr. 20
10	. autorizzazione di soggiorno ⁴ - per motivi di studio	fr. 50 fr. 20
11.	certificato d'informazione ⁴	fr. 20
12.	. stampa liste indirizzi classi di età (per scopi meritevoli di tutela) ⁴ - tassa base - oltre 1'000 indirizzi/etichette	fr. 150 art. 4 (OM 015.2)

13. certificato di cittadinanza	fr. 20
 14. certificato di capacità elettorale 15. dichiarazione circa il pagamento delle imposte comunali 16. attestazione ipoteche legali 17. attestazione di proprietà immobiliare 18. attestazioni fiscali a terzi 19. rilascio copie catastrino fiscale, sommarione ecc. 	gratuito fr. 20 fr. 30 fr. 30 fr. 10
20. copia di un regolamento comunale se scaricato da www.locarno.ch (Documentazione, Regolamenti e ordinanze)	fr. 10 gratuito
21. dichiarazioni per autorizzazioni LAFE dichiarazione circa i parametri di PR dei fondi	fr. 50 fr. 30
22. estratto cartaceo del piano d'utilizzazione secondo PR (A4 o A3) estratto non ufficiale del sommarione estratto cartaceo non ufficiale della mappa catastale (A4 o A3)	fr. 10 fr. 10 fr. 10
23. estratto cartaceo del catasto canalizzazioni comunali (A4 o A3) estratto informatizzato del catasto canalizzazioni comunali (A4 o A3)	fr. 30 fr. 40
24. certificato di frequenza scuole comunali per allievi certificato di frequenza scuole comunali per ex-allievi elenchi di classi (solo nominativi desunti dalla tabella scolastica)	gratuito fr. 20 fr. 20
25. autorizzazioni di prestito di fotografie di opere d'arte e di reperti archeologici: per soggetto autorizzazioni di riproduzione per cataloghi o stampati	fr. 50 gratuite
26. ricerche storiche d'archivio: fino a 30 minuti ricerche storiche d'archivio: da 30 minuti a 1 ora ricerche storiche d'archivio: per ogni ora supplementare o frazione fotocopie di documenti a scopo di ricerca storico-culturale: A4 fotocopie di documenti a scopo di ricerca storico-culturale: A3 fotografie di documenti: costo effettivo del lavoro e tassa amministrativa	gratuita fr. 50 fr. 70 fr. 0.30 fr. 0.50 fr. 15
 27. estratto del catasto dell'acquedotto in formato: - cartaceo per pagina (A4 o A3) - digitale pdf per pagina (A4 o A3) - digitale CAD per formato A3 in scala 1:250 	fr. 30 fr. 40 fr. 60

^{*}Sono esonerate dal pagamento della tassa di cancelleria per il rilascio del certificato di domicilio le persone che, al momento della relativa richiesta, si trovano in disoccupazione o in assistenza, previa presentazione di un documento attestante la rispettiva condizione. 1,2,4

Art. 3

Il rilascio di fotocopie è soggetto al pagamento di una tassa di fr. 0.50 (formato A4) e di fr. 1.- (formato A3) per copia. Nel caso di fotocopie a colori l'importo è triplicato.

²Le richieste provenienti da autorità e enti pubblici federali, cantonali, consortili, comunali e da aziende di servizi industriali pubblici sono gratuite se è assicurata la reciprocità.⁴

Art. 4

Per ogni altro certificato, dichiarazione, atto o formazione scritta non prevista dalla presente ordinanza o da altre disposizioni in vigore, la tassa varia da un minimo di fr. 20.- a un massimo di fr. 300.- e il suo ammontare è stabilito tenendo conto delle prestazioni fornite dall'amministrazione comunale.

Art. 5

Il pagamento della tassa è di regola effettuato in contanti al momento della richiesta oppure tramite fatturazione (polizza di versamento o rimborso postale).

Art. 6

Il pagamento della tassa è attestato mediante l'applicazione sull'atto rilasciato di marche da bollo di valore corrispondente oppure mediante la quietanza della cassa registratrice.

Art. 7

La presente ordinanza entra in vigore al momento della sua pubblicazione e abroga l'ordinanza del 27 febbraio 2003 (e successive modifiche).

Adottata con risoluzione municipale no. 2073 del 19 maggio 2009 Pubblicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 26 maggio al 10 giugno 2009. Entrata in vigore: 26 maggio 2009.

¹ Modifiche adottate dal Municipio con risoluzione municipale no. 7852 del 16 aprile 2019. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 17 aprile al 28 maggio 2019. Entrata in vigore: 29 maggio 2019.

² Modifiche adottate dal Municipio con risoluzione municipale no. 8112 del 28 maggio 2019. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Entrata in vigore: 8 luglio 2019.

³ Modifiche adottate dal Municipio con risoluzione municipale no. 5825 del 14 novembre 2023. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 16 novembre 2023 al 15 dicembre 2023. Entrata in vigore: 1. gennaio 2024.

⁴ Modifiche adottate dal Municipio con risoluzione municipale no. 6498 del 5 marzo 2024. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 8 marzo 2024 al 22 aprile 2024. Entrata in vigore: 23 aprile 2024.